

[ASSO]
F O C U S

**GUIDA PRATICA
AUTOLIQUIDAZIONE**

INAIL

2018

Leggi tutte le news tecniche su

www.informaimpresa.it


Confartigianato
VICENZA

www.confartigianatovicenza.it

SOMMARIO

- 1 - **Appuntamento entro il 16 febbraio**
- 2 - **Riduzione premi Inail ex Art. 1, comma 128, L. 147/2013**
- 3 - **Riduzione contributiva per il settore Edile**
- 4 - **Riduzione del premio per le imprese artigiane**
- 5 - **Riduzione premio Inail per l'applicazione delle norme di sicurezza**
- 6 - **Addizionale fondo per le vittime dell'amianto solo in Regolazione 2017**
- 7 - **Possibilità di rateizzazione**
- 8 - **Guida alla compilazione del Modello 1031 per le aziende con dipendenti**
- 9 - **Vademecum contributi associativi: calcolo e versamento; alcuni quesiti sul contributo associativo**

1 - APPUNTAMENTO ENTRO IL 16 FEBBRAIO 2018

Entro il 16 febbraio 2018 i datori di lavoro dovranno provvedere:

- alla determinazione dei premi dovuti a titolo di regolazione 2017 e rata anticipata 2018 sulla base dei tassi e degli altri elementi notificati dall'Istituto.

Le basi di calcolo saranno disponibili e stampabili, per tutte le aziende assicurate, SOLO ONLINE ATTRAVERSO IL SERVIZIO "PUNTO CLIENTE" del sito Inail e non verranno più inviate tramite la PEC o la posta ordinaria.

Tutte le aziende soggette all'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dovranno determinare autonomamente il premio da corrispondere all'INAIL, sia come anticipo sulla rata premio 2018, sia come regolazione dell'anno precedente (2017) ed effettuare il pagamento entro il 16 febbraio 2018.

Entro il 28 febbraio 2018 i datori di lavoro dovranno provvedere:

- alla dichiarazione delle retribuzioni trasmessa in via telematica.

2 - RIDUZIONE PREMI INAIL EX ART. 1, COMMA 128, L. 147/2013

La Legge di Stabilità 2014 stabilisce che venga operata con effetto dal 1° gennaio 2014 la riduzione percentuale dell'importo dei premi dovuti per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

L'Inail con una Determina del Presidente dell'Istituto trasmessa al Ministero del Lavoro, ha individuato i termini della riduzione dei premi in oggetto.

Per quanto riguarda le imprese con dipendenti che abbiano iniziato l'attività da oltre un biennio, tenute al calcolo dei premi, la riduzione spetta alle lavorazioni per le quali l'Inail ha comunicato tassi applicabili di tariffa inferiori o almeno pari rispetto ai tassi medi delle tariffe vigenti.

Il beneficio invece spetta ai soggetti che applicano i premi speciali unitari ex art. 42 del TU 1124 se per l'attività svolta l'indice di Gravità Aziendale (IGA) calcolato annualmente dall'Inail, risulta inferiore o uguale all'Indice di Gravità Medio (IGM) della categoria, Gestione assicurativa, polizza speciale/classe di rischio di riferimento.

Riguardo alle imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di un biennio, il beneficio si applica ai soggetti che dimostrino l'osservanza delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante la presentazione del Modello OT/20 che verrà implementato per consentirne la presentazione anche da parte delle aziende artigiane che non hanno dipendenti.

Il beneficio, precisa ancora il provvedimento dell'Istituto, si cumula alle altre riduzioni e/o agevolazioni previste dalla normativa vigente per gli specifici settori.

È confermata per il 2018 la riduzione del premio assicurativo nella misura del 16,48% da applicare al premio di regolazione 2017 e nella misura del 15,81% applicabile al premio di rata 2018.

3 - RIDUZIONE EDILI

SETTORE EDILE

La riduzione contributiva dell'11,50% interessa i datori di lavoro che esercitano attività edile, anche in economia, sul territorio nazionale.

Si applica soltanto agli operai con un orario di lavoro di 40 ore settimanali, nonché ai soci delle cooperative di produzione e lavoro, purché svolgano lavorazioni edili. I datori di lavoro interessati possono beneficiare della riduzione dell'11,50% **solo in regolazione 2017 ed esclusivamente sul premio infortuni e silicosi**: la riduzione, infatti, non si applica sul premio speciale unitario artigiani.

Condizione per l'utilizzo dello sconto è l'invio all'Inail entro il termine del 16 febbraio 2018 di apposita autocertificazione.

4 - RIDUZIONE DEL PREMIO PER IMPRESE ARTIGIANE

L'articolo 1, commi 780 e 781, della legge n. 296/2006, con effetto dal 1° gennaio 2008 ha previsto, in favore delle imprese iscritte alla gestione Artigianato una riduzione del premio, da determinarsi con decreti ministeriali.

La riduzione si applica alle imprese in regola con tutti gli obblighi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e dalle specifiche normative di settore, che non abbiano registrato infortuni nel biennio precedente alla data di richiesta di ammissione al beneficio. Il biennio nel quale non devono risultare infortuni de-

nunciati, escluse le franchigie, è il biennio di osservazione 2013/2014.

La riduzione si applica alla **sola regolazione 2017 nella misura del 7,22%**.

REGOLAZIONE 2018

L'applicazione della riduzione in sede di autoliquidazione 2018/2019, è subordinata alla presentazione della domanda di ammissione al beneficio. La domanda si considera presentata se l'impresa artigiana seleziona SI nel campo "Certifico di essere in possesso dei requisiti ex lege 296/2006, art. 1, commi 780 e 781" del Modello 1031.

5 - RIDUZIONE PREMIO INAIL PER L'APPLICAZIONE DELLE NORME DI SICUREZZA

Le aziende che entro il 28 febbraio 2017 hanno presentato alla sede competente INAIL la domanda di riduzione del tasso medio di tariffe INAIL relativamente all'applicazione delle norme di sicurezza e hanno ricevuto a mezzo posta dallo stesso Istituto la risposta positiva all'istanza, possono usufruire di detta riduzione solamente in regolazione 2017.

6 - ADDIZIONALE FONDO PER VITTIME AMIANTO

È stata fissata per l'anno 2017 l'addizionale Fondo per le vittime dell'amianto a carico delle imprese nella misura dell'**1,29%**.

La misura si applica solo al premio di **regolazione 2017**.

Per il triennio 2018/2020 non si applica l'addizionale sui premi assicurativi.

Nelle basi di calcolo l'obbligo di versare l'addizionale è evidenziato nell'apposito campo "Addizionale amianto L. 244/2007" con il valore "SI".

L'addizionale per il Fondo amianto si applica solo ai premi ordinari e silicosi/asbestosi dovuti sulle retribuzioni afferenti le voci di tariffa espressamente indicate nel Regolamento, ossia:

- Gestione Artigianato: 3630, 4100, 6111, 6112, 6113, 6212, 6311, 6411, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 9200
- Gestione Industria: 3620, 4110, 6111, 6112, 6114, 6212, 6311, 6413, 6421, 6422, 6581, 7271, 7272, 7273, 9220
- Gestione Terziario: 3620, 4100, 6100, 6211, 6310, 6410, 6420, 6581, 7200, 9220
- Gestione altre Attività: 3620, 4100, 6100, 7100.

7 - RATEIZZAZIONE DEL PREMIO (L. 449/97 ART. 59, COM.19 E L. 144/99 ART. 55, COM.5)

Ai sensi della normativa in titolo, esiste la possibilità di pagare sia la rata anticipata 2018 che la regolazione 2017 in quattro rate la prima delle quali con scadenza 16 febbraio.

Nel modello 1031 esiste il campo per l'indicazione della scelta effettuata dall'utente. Il datore di lavoro dovrà manifestare la volontà di avvalersi del beneficio della rateazione, barrando la casella "SI".

Il premio dovrà essere diviso in quattro rate. Pertanto si avrà:

- 1° rata: 16 febbraio 2018 pari al 25% del premio, senza maggiorazione di interessi;
- 2° rata: 16 maggio 2018 pari al 25% del premio, con maggiorazione di interessi pari a 0,00165808%;
- 3° rata: 20 agosto 2018 pari al 25% del premio, con maggiorazione di interessi pari a 0,00337205%.
- 4° rata: 16 novembre 2018 pari al 25% del premio, con maggiorazione di interessi pari a 0,00508603%.

A decorrere dall'autoliquidazione 2007/2008 l'INAIL ha fatto in modo di considerare valida anche per gli anni successivi la manifestazione di volontà già espressa una prima volta,

in relazione alla modalità di rateazione del versamento del premio dovuto a titolo di autoliquidazione.

L'Istituto ha quindi previsto che:

- qualora il datore di lavoro già si avvallesse della rateazione del premio, avendolo a suo tempo dichiarato e voglia continuare a farlo, non dovrà più barrare la casella "SI" nel modello 1031;
- nel caso in cui l'azienda voglia avvalersi per la prima volta della rateazione, dovrà barrare la casella "SI" nel modello 1031;
- il datore di lavoro che non intende più pagare in quattro rate, deve manifestare tale volontà barrando la casella NO del modello 1031. Se non si barra alcuna casella, vale quanto già dichiarato nella passata autoliquidazione.

8 - GUIDA ALLA COMPILAZIONE DEL MODELLO 1031 PER AZIENDE CON DIPENDENTI

ATTENZIONE

È prevista, come di consueto, la possibilità di indicare le retribuzioni erogate nei periodi dell'anno in conseguenza di eventuali riclassificazioni dell'attività.

In caso di due o più periodi classificativi, i campi "DAL" (gg/mm) e "AL" (gg/mm) sono prestampati con l'indicazione della data di inizio e di fine di ciascun periodo.

Contratti di formazione

Nel campo "DETTAGLIO RETRIBUZIONI ESENTI AL 100%" va indicata la somma delle retribuzioni complessivamente erogate ai dipendenti assunti con CFL che godono di esenzione totale del premio.

Retribuzione del personale esposto

al rischio di silicosi/asbestosi

Vanno indicate, solo per le aziende soggette al rischio di silicosi, le specifiche retribuzioni erogate ai dipendenti soggetti al rischio silicotigeno. Si ricorda che le norme vigenti prevedono l'applicazione di un tasso calcolato per incidenza.

Codice fiscale/Partita Iva - Ragione sociale

Il codice fiscale, alfanumerico o numerico, è già prestampato se presente negli archivi INAIL.

Se non risulta prestampato o se il dato prestampato fosse errato, si deve inviare apposita comunicazione di variazione alla sede INAIL competente astenendosi dal compilare tale campo.

Si deve adottare lo stesso procedimento e cioè l'invio di una apposita comunicazione di variazione, qualora la ragione sociale stampata non fosse corretta.

Rateazione rata anticipata L. 449/97 (art. 59, comma 19) e L. 144/99 (art. 55 comma 5)

Barrare il campo "SI" se si vuole accedere alla rateazione della rata anticipata e della regolazione del premio (vedi anche paragrafo precedente).

Per tutte le aziende

Entro il 16 febbraio 2018:

- pagare il conguaglio dovuto per regolazione 2017 e rata anticipata 2018 comprensivo dei premi e dei contributi associativi tramite Modello F24.

La novità di quest'anno riguarda la scadenza di pagamento di giugno 2018

Il miglioramento delle tecnologie informatiche e la digitalizzazione delle comunicazioni delle basi di calcolo, consentono di unificare a febbraio 2018 l'autoliquidazione per tutti i soggetti assicurati. Pertanto anche i soggetti assicurati che hanno iniziato l'attività al termine del 2017, possono effettuare l'autoliquidazione del premio a febbraio 2018, sulla scorta

delle basi di calcolo estratte a metà gennaio e presenti sul fascicolo aziende nel sito dell'Inail.

Posizioni cessate nel corso dell'anno

Sia il modulo per la dichiarazione delle retribuzioni che l'autoliquidazione del premio per regolazione ed il relativo pagamento, devono essere effettuati entro il 16 del secondo mese successivo a quello di cessazione dell'attività assicurata.

BASI DI CALCOLO

- Premio Infortuni

I dati utili al calcolo dell'autoliquidazione sono strutturati, per regolazione e per rata, per "righe orizzontali". Per ogni riga vengono riportate le informazioni relative ad ognuna delle posizioni assicurative territoriali di competenza dello stesso datore di lavoro.

- Premio unitario artigiani

Per ogni posizione assicurativa territoriale, per regolazione e per rata, vengono forniti gli importi relativi al premio unitario artigiano e alla retribuzione convenzionale corrispondente, con riferimento ai singoli soggetti autonomi artigiani, identificati dal codice fiscale.

CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Modificato il codice contributo da indicare nel modello F24. Per l'autoliquidazione 2017/2018, il codice identificativo dei contributi associativi è:

7 8 1 1 5 7

Per ogni P.A.T., per regolazione e per rata, nel modello, vengono indicati i dati utili per il calcolo dell'importo dovuto fra i quali assume particolare importanza il **codice contributo (codice per F24)** in quanto:

- per ogni codice dovrà essere effettuato, **separatamente (in caso di più contributi dovuti a diverse organizzazioni)**, il calcolo dell'importo da pagare;
- il versamento di ognuno degli importi così determinati (sommando per ogni codice la regolazione e la rata) deve essere effettuato mediante il modello F24 utilizzando per ogni codice un rigo, identificando il versamento stesso con il numero di riferimento del Contributo Associativo in pagamento, rilevandolo alla colonna "CODICE PER F24" del foglio delle Basi di Calcolo, sezione relativa ai Contributi Associativi.

Si ricorda pertanto che l'indicazione dei contributi associativi nel modello F24 va eseguita su un rigo diverso rispetto a quello del premio INAIL.

Confermiamo la possibilità di compensare i contributi associativi con i premi assicurativi o con altre voci della delega di versamento. Ricordiamo che l'INAIL ha ritenuto opportuno precisare che non è possibile effettuare l'operazione inversa, ovvero utilizzare gli eventuali crediti a titolo di contributo associativo per coprire in tutto od in parte gli importi dovuti come contributi obbligatori oppure contributi associativi richiesti da una Organizzazione terza.

DICHIARAZIONE SALARI MODELLO 1031

Per quanto riguarda il modello in questione, l'impostazione in verticale del modulo stesso e la conseguente sua articolazione in due colonne, è rimasta invariata rispetto all'anno scorso. Risultano prestampati i campi relativi all'anno di riferimento, alla Sede INAIL che gestisce il rapporto con il datore di lavoro, i dati identificativi di quest'ultimo (che comprendono la Ragione Sociale), il codice ditta e il codice fiscale. Inoltre vengono esposti i numeri delle P.A.T. interessate e per ciascuna di queste le voci di tariffa e il loro periodo di vigenza, la gestione di inquadramento (1 = INDUSTRIA, 2 = ARTIGIANATO, 3 = TERZIARIO, 4 = ALTRE ATTIVITÀ) e la presenza o meno del rischio silicosi/asbestosi.

Nell'ipotesi di P.A.T. classificate a più voci (nel caso di ponderazione), saranno prestampate per ciascuna di esse distinte

colonne nelle quali dovranno essere indicati gli specifici dati retributivi.

In questo modo il versamento dei premi dovuti, anche a fronte di più P.A.T. dovrà essere effettuato, in forma unificata, riportando nella sezione INAIL del modello F24, il totale dell'importo dovuto.

Per quanto attiene infine ai Contributi Associativi, si ribadisce quanto già detto a proposito della non cumulabilità con i premi INAIL. Il loro versamento, quindi, andrà effettuato, per ognuno dei codici identificativi indicati nelle basi di calcolo, utilizzando le altre righe dello stesso modello F24 sovrapposto per quante sono le tipologie di contributi dovuti, sempre della sezione INAIL.

Si ricorda altresì che le aziende artigiane che nel corso del 2017 si sono trovate nelle seguenti condizioni:

- non abbiano occupato dipendenti;
- non abbiano comunque corrisposto per il medesimo anno somme a titolo di premio anticipato per dipendenti;
- abbiano occupato esclusivamente personale con qualifica di apprendista;
- non intendano usufruire della rateazione dei versamenti per l'autoliquidazione 2017/2018;
- non intendano certificare di essere in possesso dei requisiti ex legge 296/2006, art. 1, commi 780 e 781;

non sono soggette all'obbligo di presentazione all'INAIL della "dichiarazione delle retribuzioni" (Modello 1031).

Pertanto, le imprese artigiane che si trovino nelle predette condizioni dovranno, eventualmente usufruendo dell'apposito servizio gratuito predisposto da Confartigianato Vicenza, eseguire solamente i calcoli dei premi e contributi associativi da versare.

9 - VADEMECUM CONTRIBUTI ASSOCIATIVI: CALCOLO E VERSAMENTO

1. Nell'effettuare i conteggi vanno sempre utilizzati gli importi dei contributi associativi per regolazione 2017 e rata 2018 indicati sul modello "basi di calcolo premi". Eventuali casi particolari dovranno essere valutati con l'Area Territoriale di Confartigianato Vicenza (tel: 0444 168423; 0444 392419).
2. **La quota associativa per l'anno 2018 è rimasta invariata:**
 - A) quota fissa per azienda: € 125;
 - B) 7,00 pro mille calcolato sulle retribuzioni del personale dipendente soggetto ad assicurazione infortuni, con un massimale di € 655;
 - C) 7,00 pro mille con un massimale di € 655, calcolato sul salario convenzionale del nucleo artigiano.

La somma complessiva di A + B + C non potrà superare l'importo totale di € 780 per azienda.
3. Le quote sono state calcolate sulle retribuzioni 2016 per i dipendenti e sul salario convenzionale 2017 per il nucleo artigiano.

IMPORTANTE NOVITÀ

7 8 1 1 5 7

è il nuovo codice per il versamento dei contributi associativi tramite modello F24

Il versamento dei contributi associativi, dato dalla somma algebrica tra regolazione 2017 e rata 2018, va eseguito utilizzando un'apposita riga, diversa da quella usata per il versamento del premio assicurativo, della sezione INAIL della delega di versamento unificata F24. La compilazione va fatta seguendo le indicazioni del fac simile qui sotto evidenziato, avendo cura di riportare nei campi numerati del F24 i dati corrispondenti ai numeri indicati nella riproduzione della modulistica INAIL (basi di calcolo e modello 1031).



BASI DI CALCOLO PREMI

CODICE DITTA

CODICE PIN

RAGIONE SOCIALE

REGOLAZIONE ANNO 2017

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	DAL	AL	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	Presenza rischio sil/asb	Oscillazione tasso sil/asb Aum/Dim	Oscillazione OT ZOMAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
--------------------------------	------	-------	-----	----	------------------------	-------------------	-----------------	--------------------------	------------------------------------	---------------------------	------------------------------	------------------------------

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2017

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

RATA ANNO 2018

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	VOCE	POND.	Tasso medio di tariffa	Tasso applicabile	Tasso applicato	PRESUNTO	Oscillazione OT ZOMAT (%)	Riduzione legge 147/2013 (%)	Addizionale Amianto L.244/07
--------------------------------	------	-------	------------------------	-------------------	-----------------	----------	---------------------------	------------------------------	------------------------------

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2018

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

SOGGETTI AUTONOMI ARTIGIANI

REGOLAZIONE ANNO 2017

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	DAL	AL	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	-----	----	------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--

AGEVOLAZIONI IN REGOLAZIONE ANNO 2017

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

RATA ANNO 2018

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	CODICE FISCALE	VOCE	Classe di rischio	IGM Classe di rischio	IGA Classe di rischio	Istanza I/P L. 147/2013	Riduzione legge 147/2013 (%)	RETRIBUZIONE CONVENZIONALE	PREMIO al netto add.le 1% art.181 T.U.
--------------------------------	----------------	------	-------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------	------------------------------	----------------------------	--

AGEVOLAZIONI IN RATA ANNO 2018

POS. ASSICURATIVA TERRITORIALE	Tipo agev.	Agevolazione (% sul premio)	Descrizione
--------------------------------	------------	-----------------------------	-------------

IMPORTO DELLA RATA ANTICIPATA RICHIESTA PER L'ANNO 2017

BASI DI CALCOLO CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

REGOLAZIONE ANNO 2017

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	ANTICIPO CALCOLATO DALL'INAIL	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	---------	----------------	-----------------	-------------	-------------------------------	-------------------

RATA ANNO 2018

CODICE E SIGLA	POS. ASS. TERRITORIALE	CODICE PER F24	FORMA ESAZ.	ALIQUTA	IMPORTO MINIMO	IMPORTO MASSIMO	QUOTA FISSA	TOTALE CONTRIBUTO
----------------	------------------------	----------------	-------------	---------	----------------	-----------------	-------------	-------------------

AUTOLIQUIDAZIONE

SCADENZA

16

FEBBRAIO 2018

INAIL

2018

NON ATTENDERE!

AL CALCOLO
DELLA TUA RATA
PENSIAMO NOI.

TI ASPETTIAMO

Il **16 FEBBRAIO 2018** scadrà il termine per il versamento dei premi INAIL e l'invio dell'apposito Modello. Con l'Autoliquidazione ogni assicurato deve calcolare l'ammontare della rata e della regolazione del premio assicurativo. L'Associazione, per aiutare i propri iscritti, mette a loro disposizione un apposito servizio che offre:

- consulenza gratuita;
- compilazione dei modelli INAIL (gratuita per chi non ha dipendenti);
- richiesta di rateizzazione dei premi assicurativi;
- pagamento telematico obbligatorio delle somme dovute (F24).

INFORMAZIONI E SUPPORTO
PRESSO TUTTE LE NOSTRE SEDI
Servizi a cura di  FAIV

I.P.


Confartigianato
VICENZA

www.confartigianatovicenza.it

